

ASUS mette il KasKo!



SOVRACCARICO
ELETTRICO



CONTATTO
CON LIQUIDI



INCENDIO
INVOLONTARIO



URTI
ACCIDENTALI



Caro Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto ASUS e ci auguriamo che i nostri sforzi nel mantenere gli standard qualitativi più elevati possano darLe piena soddisfazione nell'esperienza d'uso e possesso di questo computer portatile. Nell'ottica di fornire sempre un livello qualitativo e di servizio superiore, abbiamo il piacere segnalarLe come questo notebook rientri in un programma di assicurazione gratuita contro danni accidentali che, nel corso del primo anno di possesso, garantirà la riparazione delle parti danneggiate a seguito delle cause accidentali¹ più frequenti quali urti, incendio, contatto con liquidi o scariche elettriche. Per Sua maggiore comodità inseriamo qui di seguito le clausole più rilevanti delle Condizioni Generali di contratto che potranno essere comunicate nella loro globalità su Sua eventuale richiesta.

Per usufruire della riparazione in caso di danni accidentali richiediamo la Sua collaborazione nel seguire le seguenti procedure:

- 1) Collegarsi al sito <http://notebook.asus.it/rma/ticket/index.asp>, compilando il modulo in ogni parte. Con il Ticket fornito dal sistema prego contattare il Call Center Asus all' 199400089
- 2) In caso di invio del prodotto in assistenza verrà comunicato il numero di autorizzazione comprensivo di Numero Telefonico e Codice di Abbonamento del corriere

¹ Si faccia riferimento alle inclusioni/esclusioni riportate nella sezione "Termini e condizioni di assicurazione"

Termini e condizioni del contratto di assicurazione

Definizioni:

- per «applicazione»: l'insieme dei beni acquistati con unico documento fiscale;
- per «assicurato»: proprietario dei beni assicurati;
- per «assicurazione»: il contratto di assicurazione;
- per «centro assistenza»: centri autorizzati dalla Contraente per la riparazione dei beni assicurati;
- per «cliente finale»: qualunque persona fisica o giuridica che acquista i beni assicurati per utilizzo proprio e non per finalità commerciali;
- per «contraente» ASUS;
- per «esercizio commerciale»: negozi, grandi centri commerciali, rivenditori, mediante i quali la Contraente vende i beni assicurati ai propri clienti finali;
- per «indennizzo»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per «modello denuncia sinistro»: modello allegato alla presente convenzione che costituisce denuncia di sinistro da parte dell'Assicurato;
- per «polizza»: il documento che prova l'assicurazione;
- per «premio»: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
- per «rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per «sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso;
- per «danno liquidabile»: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza entro il limite della somma assicurata, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili;
- per «società»: l'impresa assicuratrice;

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società, si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da:

- 1 incendio;
- 2 rottura accidentale compresi quelli da fenomeno elettrico;
- 3 tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento ai beni assicurati indicati in polizza.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge;
- b) verificatisi o causati in occasione di montaggio, smontaggio;
- c) dovuti dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- d) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- f) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato o il Contraente era a conoscenza;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli impianti e apparecchiature assicurati;
- h) Per ammanchi constatati in sede d'inventario, per smarrimenti in genere;

- i) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- j) causati da atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili;
- k) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) verificatesi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica.

Art. 4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro:

□ l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (Art. 1914 Cod. Civ.);
- b) entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza inviare il bene assicurato, unitamente allo scontrino fiscale di acquisto del bene e al modello "denuncia sinistro" compilato in tutte le sue parti e firmato, al più vicino centro di assistenza mediante corriere convenzionato con il centro stesso.
- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando, il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- La Contraente e/o i centri assistenza autorizzati dalla Contraente stessa devono:
 - d) conservare le tracce e i residui del sinistro, nonché le parti sostituite, fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
 - e) Inviare all'Agenzia con cadenza settimanale un elenco dei beni in riparazione in cui venga specificato per ciascun bene danneggiato:
 - Marca modello, matricola del bene danneggiato
 - tipologia del danno e relativa causa nonché dimostrazione della non operatività della garanzia prevista dal costruttore e/o fornitore del bene colpito dal sinistro;
 - il numero di serie/matricola, la dove presente, dei pezzi danneggiati e sostituiti
 - dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
 - tipologia pezzi sostituitiall'elenco di cui sopra devono essere allegati, per ciascun bene, il modello "denuncia sinistro" ricevuto dall'Assicurato e lo scontrino fiscale del bene.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.).

La riparazione del danno, effettuata dai Centri Assistenza autorizzati da Asus, può essere iniziata subito al momento del ricevimento dei beni danneggiati; la Società si riserva la facoltà di incaricare in qualsiasi momento un perito che potrà avere libero accesso ai centri stessi nei giorni e durante le ore lavorative, potrà verificare lo stato dei beni, le componenti danneggiati degli stessi sia che si trovino in fase di riparazione che già riparati. Sarà cura dei Centri Assistenza conservare i pezzi sostituiti e classificarli sulla base del numero di protocollo sinistro comunicato dalla Compagnia.

Art. 5 Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità dei beni assicurati alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste fino d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscrivere: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dal l'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno riparabile:
 - 1 stimando il costo iniziale di rimpiazzo al momento del sinistro dei beni danneggiati, inclusi i costi di trasporto per il ritiro e la riconsegna all'assicurato del bene danneggiato, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;
 - 2 stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 - 3 stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2 quello stimato come in a) 3.

b) Nel caso di danno non riparabile si valuta il periodo di acquisto del bene:

- se questo è nei primi 180 giorni viene liquidato il valore assicurato.
- se è superiore a 180 giorni dalla data di acquisto viene liquidato il 80% del valore assicurato.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Art. 9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Cod. Civ., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per ciascun sinistro verificatosi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo somma maggiore di quella assicurata. Resta inteso che la Società non pagherà, per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'annualità/periodo assicurativo, importo superiore ad Euro 2.000.000,00.

Art. 10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dall'invio della documentazione di cui all'articolo NC8, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2) comma a). Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

Art. 11 Dichiarazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo o la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 1893 1894 del Cod. Civ.

Art. 12 Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sui medesimi beni assicurati o per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 14 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Cod. Civ.

Art. 15 Titolarietà dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società: spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

Art. 17 Conservazione dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 18 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 19 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Validità della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di emissione del documento fiscale di vendita emessa dall'esercizio commerciale e ha durata di 12 mesi, al termine dei quali si intende automaticamente cessata. I beni i cui documenti fiscali di vendita abbiano una data successiva alla data di scadenza della presente Convenzione non si intendono in alcun modo assicurati.

Copertura assicurativa

La presente assicurazione kasko copre esclusivamente il notebook assicurato inteso come Chassis, componenti interni ed LCD. Sono pertanto esclusi dalla copertura in oggetto gli accessori esterni o complementari all'unità centrale.


Importo totale assicurato e Centri Autorizzati

L'importo complessivo e cumulativo degli interventi coperti dalla presente assicurazione, nel periodo di validità della stessa, corrisponde al valore del bene assicurato. Gli interventi devono essere necessariamente eseguiti presso uno dei Centri Autorizzati da ASUS ed in nessun caso verranno rimborsati interventi eseguiti in centri scelti dall'assicurato e/o da terzi.

Franchigie e limiti di risarcimento per applicazione

Le garanzie prestate dalla presente polizza sono soggette alla franchigia di € 50 da applicarsi sul danno liquidabile per ciascun bene assicurato.





www.asus.com

ASUS[®]
Inspiring Innovation • Persistent Perfection